

Spett.le
 Ufficio Gestione Rifiuti
 Via Amba Alagi 35
 39100 BOLZANO

GARANZIA FINANZIARIA PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Garanzia finanziaria n. _____ data _____

Premesso:

1. che l'impresa (ditta) _____, con sede in _____, codice fiscale n. _____, intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di _____ approvata con autorizzazione n. _____ del _____.
- 2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 299 e. ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conseguenza della attività svolta.

Ciò premesso, la società _____ abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in _____ codice fiscale _____ alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa _____ e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge -- la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto -- a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, codice fiscale n. 00390090215 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di _____ Euro (in _____ lettere _____ Euro) a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento di rifiuti;
- b) bonifica;
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 299 e. ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'autorizzazione.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Art. 1 (Delimitazione della garanzia). -- La società garantisce alla Provincia autonoma di Bolzano, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia autonoma di Bolzano stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 299 e. ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'autorizzazione a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 (Efficacia della garanzia). -- La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data dell'autorizzazione.

Art. 3 (Durata della garanzia). -- La presente garanzia copre la durata dell'autorizzazione ed un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 4 (Facoltà di recesso). -- La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Provincia e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia può avvalersene per ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 3.

Art. 5 (Pagamento del premio). -- Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla Provincia.

Art. 6 (Avviso di sinistro - Pagamento). -- Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, la Provincia -- con richiesta motivata inviata anche all'impresa -- inviterà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate. La società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 299 e. ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la società provvederà al pagamento allorché il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Art. 7 (Rinuncia alla preventiva escussione). -- La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 codice civile.

Art. 8 (Surrogazione). -- La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia di tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 (Forma delle comunicazioni alla società). -- Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 (Foro competente). -- In caso di controversia tra la società e la Provincia, il foro competente è quello di Bolzano.

FIRMA